



OGGETTO: preliminare di variante normativa al Piano Urbanistico Comunale - procedimento di verifica di assoggettabilità, ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, a VAS integrata con la VInCA – conclusione della verifica

PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

d'intesa con l'Autorità Procedente

Visti:

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, Titolo I “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)” e Titolo II “La Valutazione ambientale strategica”;
- il DPGR Campania n. 17/2009 con cui è stato emanato il Regolamento “Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006)”;
- la DGR n. 203/2010 con cui sono stati approvati gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”;
- l'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2025 di attuazione dell'art. 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che:
 - al comma 3 individua la Regione, la Città Metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni quali autorità competenti per la VAS e la VInCA dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 47 della L.R. n. 16/2004;
 - al comma 7 stabilisce che il parere di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 è espresso dagli enti di cui al comma 4 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 16/2004, il quale individua nel Comune l'Autorità competente per l'espressione per la VAS e la VInCA dei piani e programmi comunali e loro varianti;





- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20.02.2020 con la quale l'Ufficio preposto alla VAS (AUTORITA' COMPETENTE) è stato inquadrato nell'ambito della U.O.C. Lavori Pubblici e Manutenzione;
- il PUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2018 e la relativa VAS integrata alla VIncA;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 31.01.2024 l'Ufficio di Piano incardinato nella U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale (AUTORITA' PROCEDENTE) è stato incaricato dell'adeguamento del vigente PUC alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 13/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 30.05.2025, con la presa d'atto e l'adozione del Documento Strategico preliminare di variante normativa al PUC si è dato avvio all'iter per la predisposizione della variante normativa al PUC, elaborata nel rispetto degli elementi strutturali, della zonizzazione e del dimensionamento del PUC, finalizzata all'assestamento ed alla semplificazione, intervenendo esclusivamente sugli aspetti normativi, in adeguamento delle disposizioni introdotte in tema di rigenerazione urbana dalla riforma della L.R. n. 16/2004 operata dalla L.R. n. 5/2024 ed alla luce delle principali criticità riscontrate nell'attuazione del vigente strumento urbanistico;
- con la medesima deliberazione si avviava la verifica di assoggettabilità a VAS integrata alla VIncA della redigenda variante normativa al PUC;
- in data 04.06.2025 con prot. n. 17902 veniva dato avviso di pubblicazione della documentazione sul sito web del Comune di Angri;
- con nota prot. n. 18115 del 05.06.2025 l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente la documentazione costituente il preliminare di variante normativa al PUC, comprensivo di rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e screening di incidenza;
- in data 06.06.2025 è stato redatto verbale di individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
- con note del 09.06.2025 prot. n. 18492 e prot. n. 18498 si è proceduto all'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;

Vista la relazione trasmessa dall'Autorità Procedente in data 18.12.2025 con prot. n. 40785;

Dato atto che, nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VAS integrata alla VIncA sono





pervenuti i seguenti contributi da parte dei SCA interpellati:

- Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, in data 26.06.2025 con prot. n. 20596 e in data 14.10.2025 con prot. n. 32826;
- ARPAC, in data 07.07.2025 con prot. n. 21891;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 15.07.2025 con prot. n. 23209;

Acquisito in data 21.11.2025 con prot. n. 37844 il Sentito, di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 ed ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. n. 16/2014, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, espresso con Decreto n. 912/S-2025 del 21.11.2025;

Considerato che, dai pareri resi, che qui si intendono integralmente riportati:

- l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, ha sottolineato che il comma 4 bis della L.R. 16/2004 come modificato dalla L.R. n. 5/2024 dispone che la competenza per la VAS e la VInCA sia in capo ai Comuni per piani e programmi comunali e relative varianti, ed ha suggerito un'analisi più completa degli impatti ambientali della variante su tutte le componenti ambientali e un'indagine delle incidenze sul Sito Natura 2000 alla luce dell'approvazione dei nuovi Piani di Gestione di cui alla DGR n. 617/1997;
- l'ARPAC ha suggerito di chiarire il criterio di esclusione dalla procedura di VAS con riferimento all'art. 2 comma 5 del DPGR n. 17/2009;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha rilevato che le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC, approvato nel 2018, non contengono riferimenti ai sopraggiunti processi di pianificazione a livello di Distretto e relativi Piani di Gestione distrettuali, né tali riferimenti sono richiamati nel Documento Strategico preliminare di variante normativa, suggerendo di strutturare la variante normativa al PUC anche in relazione all'adeguamento e aggiornamento dei contenuti delle NTA all'attuale quadro della pianificazione di Distretto con specifici rimandi agli aspetti di tutela e gestione delle risorse acqua e suolo, nell'ambito dei previsti progetti di rigenerazione urbana;

Vista la documentazione integrativa predisposta dall'Autorità Procedente su richiesta dell'Autorità Competente del 16.06.2025 prot. n. 19412, trasmessa per conoscenza ai Soggetti Competenti in materia Ambientale con note prot. n. 30544 e n. 30546 del 25.09.2025;

Ritenuto che detta documentazione, ed in particolare il Rapporto preliminare di Verifica di





Assoggettabilità a VAS, sostanzialmente soddisfatti le analisi suggerite dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

Ciò premesso e considerato, valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione e prodotta e dai contributi pervenuti riferiti alla procedura di assoggettabilità a VAS, tenuto conto dei principi della direttiva 42/2001/CE, dei criteri di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 152/2006, del DPGR Campania n. 17/2009 e del DGR Campania n. 203/2010, si evidenzia che:

- con la proposta preliminare di variante normativa, il PUC non viene modificato nei suoi elementi strutturali, nella zonizzazione e nel dimensionamento e non viene variato il carico insediativo, aspetti già ampiamente analizzati nella VAS del PUC;
- non viene incrementato il consumo di suolo previsto dal PUC, in quanto la rigenerazione urbana introdotta dalla L.R. n. 13/2022 e dalla L.R. n. 16/2004 come modificata dalla L.R. n. 5/2024 ne persegue la riduzione;
- le modifiche introdotte dal preliminare di variante attengono alla semplificazione procedurale ed a specificazioni finalizzate al superamento di criticità riscontrate nell'applicazione del PUC in termini di distanze, definizioni e contraddizioni con il successivo RUEC, e non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo ambientale, rimanendo infatti inalterati i principali indici urbanistici quali la massima volumetria consentita ed il carico urbanistico;
- il preliminare di variante normativa proposto non modifica le previsioni relative alla piccola porzione di territorio comunale interessata dal SIC Dorsale Monti Lattari, interamente ricadente in zona E1 del vigente PUC, e non comporta impatti sull'ambiente rispetto a quanto previsto dal PUC e già analizzato nella VAS di cui è dotato;
- il preliminare di variante normativa proposto non rientra nei casi di non assoggettamento a VAS, di cui ai commi 5 e 6 del Regolamento Regionale della Campania n. 17/2009, ma nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (modifiche minori dei piani), per le quali ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo l'Autorità Competente valuta l'assoggettabilità secondo le disposizioni dell'art. 12;

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato d'intesa con l'Autorità Procedente:

- di poter escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale la variante normativa al vigente PUC di cui al preliminare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 152 del 30.05.2025,





- di non assoggettare alla VAS integrata alla VInCA la proposta preliminare di variante normativa al PUC, per le ragioni esposte nel presente atto

RACCOMANDA

al RUP incaricato della redazione della variante normativa al PUC secondo il preliminare adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 152 del 30.05.2025 di tener conto delle indicazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale assunte nel procedimento di assoggettabilità a VAS integrata con la VInCA e delle indicazioni contenute nel “sentito” dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia, atta a salvaguardare l’interesse dell’Ente anche in ordine a tutti gli atti Giuntali e Consiliari adottati in materia di disposizione delle opere pubbliche programmate, in corso di realizzazione e compiute nonché le attività poste in essere dalla UOC Patrimonio.

L'Autorità Competente
Ing. Giovanni Losco



